Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — Roma - Sabato, 20 agosto 1927 - Anno V — **Numero 192**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1699.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1424.
Imposta di fabbricazione sulla birra in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, col quale si approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La fabbricazione della birra in Tripolitania è soggetta ad imposta nella misura di L. 3 per ettolitro e per ogni grado di forza misurata col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 10.

Sulla birra che nel giorno di applicazione del presente decreto si trovi ovunque depositata in quantità superiore ad un ettolitro, sarà corrisposta la tassa di fabbricazione considerandola della forza minima di gradi 10 saccarometrici.

Art. 2.

Sulla birra, tanto in fusti, quanto in bottiglie, importata in Tripolitania dal Regno o dalle Colonie italiane o dall'estero, sarà, oltre il dazio doganale, imposta una sopratassa in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.

Fino a quando non sarà stabilita uguale tassa di fabbricazione sulla birra in Cirenaica, la birra, che abbia ivi assolti i diritti doganali, e che sia poi introdotta in Tripolitania, verrà considerata come proveniente dal Regno ai soli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione.

Art. 3.

La quantità della birra da sottoporre all'imposta è misurata nel rinfrescatoio o con altro apparecchio misuratore ritenuto idoneo dal Governatore. Questi, altresì, per determinare l'ammontare della produzione ha la facoltà di stabilire norme che prescindano da ogni apparecchio misuratore e ciò, tanto nel caso che nella produzione si impieghi orzo tallito, tanto che si impieghino estratti o altre sostanze zuccherine.

Quando la liquidazione sia fatta in base all'accertamento diretto è accordata a titolo di abbuono una riduzione da stabilirsi dal Governatore.

E' in facoltà del Governatore di autorizzare la stipulazione di convenzioni di abbonamento da rinnovarsi annualmente.

In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento può essere effettuata in due o più rate anticipate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione.

Art. 4.

Chiunque fabbrichi birra deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa di L. 50, se la fabbrica non produca annualmente più di 300 ettolitri e di L. 200 negli altri casi. La licenza è efficace solo per l'anno solare e per la ditta e il luogo in essa indicati.

Art. 5.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione della birra e la birra prodotta in Tripolitania non possono essere soggette a dazio consumo nè gravate di alcuna tassa locale.

E' abbonata l'imposta per la birra che venga esportata dalla Tripolitania in Italia, o all'estero o in Cirenaica. L'abbuono non domandato nel termine di anni 2 dalla data della bolletta doganale di uscita rimane prescritto.

L'abbuono è accordato sulla quantità effettivamente esportata comprovata unicamente colla bolletta originale di uscita, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni doganali.

Però quando la corresponsione dell'imposta è fatta per abbonamento, l'ammontare dell'abbuono non potrà superare il quarto dell'imposta complessiva dovuta in base alla convenzione di abbonamento.

Fino al 31 dicembre 1927, anche sulla quantità esistente nel magazzino di fabbrica nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è concesso, in caso di esportazione, e fino alla misura massima del quarto dell'imposta pagata, l'abbuono della tassa di fabbricazione.

Le domande di abbuono, all'epoca della loro presentazione, non potranno superare il quarto delle rate già scadute e riscosse. L'eventuale eccedenza sarà compensata, fino alla concorrenza di un quarto, nelle rate successive.

Art. 6.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato alla Direzione degli uffici erariali delle imposte e tasse che lo esercita per mezzo del personale dipendente nonchè della Regia guardia di finanza, la quale, per l'esecuzione del servizio stesso, riceve istruzioni dalla detta Direzione.

Gli agenti e funzionari suddetti hanno in qualsiasi tempo diritto di accesso nelle fabbriche e nei locali annessi per eseguirvi verifiche.

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione è fatta dalla Direzione degli uffici erariali ed il pagamento si effettua mediante versamento diretto all'ufficio di esazione delle imposte e tasse del distretto in cui trovasi la fabbrica.

Al fabbricante è rilasciato all'atto del pagamento dell'imposta o del canone di abbonamento una bolletta di quietanza che è il solo documento valido a comprovare l'effettuato pagamento.

Art. 7.

E' data facoltà al Governatore di prescrivere che le materie prime occorrenti alla fabbricazione della birra siano depositate nei locali di fabbrica, in appositi magazzini, posti nelle condizioni di quelli doganali di proprietà privata.

Art. 8.

La fabbricazione clandestina della birra è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa proporzionale non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulla birra preparata e su quella in corso di preparazione o che si sarebbe potuta preparare colle materie prime rinvenute.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza, in un luogo qualunque, di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione della birra insieme, pure soltanto, con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggetti a confisca tanto la birra caduta in contravvenzione, che le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 9.

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 10.

Per il recupero delle somme non riscosse e dovute a titolo di imposta gli uffici di esazione si avvarranno delle stesse norme stabilite per la riscossione coattiva della tassa sugli affari.

La stessa procedura si applicherà per la riscossione delle multe, penalità ed altre somme comunque dovute in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

I prodotti nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione e suoi accessori a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 11.

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori o altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli, coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno e chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente al suo ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibile ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i suddetti casi ed in quelli pure di lavorazione fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli e bolli, è punito con pena pecuniaria variabile da 100 a 500 lire.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

Art. 12.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza o questa sia passata in giudicato, il contravventore, con do-

manda in carta bollata, da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, potrà chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dal Governatore.

Però la domanda non è ammessa se non è corredata dalla bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa del Governatore si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 13.

Ai militi ed agenti della forza pubblica scopritori e denunzianti spetta un quarto del prodotto netto delle pene pecuniarie, prelevato il decimo per le spese di riscossione.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 14.

Per tutt'altro che non sia contemplato nel presente decreto saranno applicabili le disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione sulla birra nel Regno.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governatore provvederà alla emanazione del regolamento per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 141. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1700.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1448.

Variazioni compensative alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente riparto di spese per opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive variazioni;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche della somma di lire 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le variazioni qui appresso indicate:

In aumento:

Gruppo: Spesa per costruzione di strade ferrate.
Specie:

Direttissima Roma-Napoli ed allacciamento Vico di Pantano-Aversa	L.	80,000,000 —
Studio di progetti e spese varie per la direzione e sorveglianza delle costruzioni ferroviarie	»	7,000,000 —
Totale aumenti . . .	L.	87,000,000 —

In diminuzione:

Gruppo: Spesa per costruzione di strade ferrate.
Specie:

Tronco di raccordo dalla stazione di Ronco sulla linea Torino-Genova con tronco Arquata-Tortona	L.	4,000,000 —
Spilimbergo-Gemona	»	800,000 —
Villa Santina-Ampezzo	»	1,300,000 —
Montebelluna-Susegana; Udine-Majano; Sacile-Pinzano; Vittorio-Ponte alle Alpi	»	18,400,000 —
Ostiglia-Treviso	»	4,400,000 —
Completamento della ferrovia Aulla-Lucca (tronchi Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio; Piazza al Serchio-Monzone).	»	12,000,000 —
Completamento della linea Faenza-Russi con diramazione Granarolo-Lugo; ed acquisto del relativo materiale rotabile e di esercizio	»	1,500,000 —
S. Arcangelo-Urbino	»	37,600,000 —
Imprevisti spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	»	7,000,000 —
Totale diminuzioni . . .	L.	87,000,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 166. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1701.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1453.

Riunione dei comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu in un unico Comune con capoluogo Solarussa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu sono uniti in unico Comune con capoluogo Solarussa.
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 171. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1702.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1456.
Autorizzazione al comune di Nacla S. Maurizio a trasferire la sede municipale dalla frazione Mattauno a quella di Divaccia e a modificare la sua denominazione in « Divaccia San Canziano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione in data 24 luglio 1926, con cui il podestà di Nacla San Maurizio ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Mattauno a quella di Divaccia ed a modificare in conseguenza la denominazione del Comune in quella di « Divaccia San Canziano »;
Veduta la lettera in data 15 maggio 1927, n. 395684, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trieste, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 22 febbraio 1927;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 6 luglio corrente anno;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nacla San Maurizio è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Mattauno a quella di Divaccia ed a modificare la denominazione del Comune in quella di « Divaccia San Canziano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 174. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1703.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1454.
Riunione dei comuni di Travedona e Monate in un unico Comune denominato « Travedona-Monate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Travedona e di Monate, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Travedona Monate ».

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 172. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1704.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1455.
Aggregazione del comune di Valtopina a quello di Foligno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valtopina è aggregato a quello di Foligno.
Le condizioni di tale aggregazione saranno determinate dal prefetto di Perugia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 173. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1705.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1457.

Approvazione del progetto per il riparto patrimoniale fra i comuni di Rimini e di Riccione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1439, col quale la frazione di Riccione venne staccata dal comune di Rimini e costituita in Comune autonomo;
Visto il R. decreto 1° marzo 1923, n. 542, con cui venne provveduto alla delimitazione territoriale fra i comuni di Rimini e di Riccione;
Visto il progetto di riparto patrimoniale predisposto di ufficio dal prefetto di Forlì;
Viste le deliberazioni in data 2 e 16 aprile 1927, rispettivamente dei podestà di Rimini e di Riccione;
Visto il parere favorevole all'approvazione di detto progetto espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì in adunanza 12 maggio 1927;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 6 luglio 1927, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il su richiamato progetto di riparto patrimoniale fra i comuni di Riccione e di Rimini predisposto dal prefetto di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 175. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1706.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1461.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Venezia e di Mira.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono stati aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini tra il comune di Venezia ed il comune di Mira sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 25 maggio 1927 dall'ingegnere capo del Genio civile di Venezia.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Venezia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, che sarà predisposto d'accordo fra le Amministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 179. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1707.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1462.

Aggregazione dei comuni di Boara Polesine, Concadirame, Grignano di Polesine, Borsea, Sant'Apollinare con Selva e Buso Sarzano al comune di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Boara Polesine, Concadirame, Grignano di Polesine, Borsea, Sant'Apollinare con Selva e Buso Sarzano sono aggregati al comune di Rovigo.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 180. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1708.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1463.
Sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 agosto 1927, sul decreto concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

SIRE,

Nella complessa opera di riordinamento intrapresa dal Governo Fascista hanno importanza considerevole i numerosi provvedimenti attuati per rendere più semplice ed organico il sistema generale dei tributi e per assicurare che i cespiti fiscali, necessari al pubblico Erario, non turbino, per misura e modalità di accertamento, il progressivo sviluppo economico della Nazione.

A tali intenti si informò il recente decreto 20 settembre 1926, col quale vennero soppressi taluni tributi, elevati alcuni massimi esentabili, concesse agevolazioni in materia di tasse sugli affari e di imposte dirette.

Ora, tenuta presente la situazione economica generale e considerato l'aumentato potere di acquisto della valuta nazionale, il Governo reputa opportuno, nei limiti inderogabili delle possibilità di bilancio, concedere ulteriori alleggerimenti, da cui l'attività produttiva del Paese possa ricevere agevolazioni ed impulso.

Tali sgravi di tributi, regolati nel provvedimento che mi onoro di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà, importano, nella pressione fiscale vigente, un'attenuazione complessiva che può valutarsi in 550 milioni per le imposte dirette e in 385 milioni per le tasse sugli affari.

Imposte dirette.

Gli sgravi e le revisioni di applicazione delle imposte dirette sono intesi al duplice scopo di considerare, per talune categorie di redditari, le riduzioni di proventi derivanti dalla rivalutazione monetaria, e di concorrere, con una attenuazione di oneri tributari, alla diminuzione dei costi nella produzione industriale ed agricola.

I provvedimenti riflettono oneri specifici della proprietà urbana, della economia rurale, delle industrie, e dei commerci; mentre, a favore della generalità dei contribuenti, è disposta la sospensione, per l'intero triennio che si inizia col 1° gennaio 1928, delle rettifiche previste dall'art. 16 del Reale decreto 30 dicembre 1923, per i redditi colpiti dalla imposta complementare progressiva, salvo ai contribuenti stessi il diritto di chiedere l'annullamento o lo sgravio parziale per cessazione del reddito o per riduzione di questo in limiti non inferiori ad un quinto.

Per la proprietà urbana viene consentita una diminuzione permanente del tributo, elevando da un quarto ad un terzo, a far tempo dal 1° gennaio 1928, la quota di detrazione sul reddito accertato per la determinazione dell'imponibile, a titolo di compenso delle spese di manutenzione e di amministrazione; ed è inoltre concessa, in rapporto alla contrazione di redditi, derivante dalle limitazioni sancite per i canoni d'affitto, la riduzione di un quarto, per tre esercizi finanziari — a decorrere dal 1° luglio 1927 — del carico dell'imposta erariale sui fabbricati, e la revisione, in via straordinaria, dei redditi tassati.

A favore dell'economia rurale è stabilita la riduzione del 25 per cento per tre esercizi, ossia all'incirca per un completo ciclo agrario, dell'imposta erariale sui terreni, cui si aggiunge l'abbuono del 50 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1927, tanto dell'imposta sui redditi agrari, a carico dei proprietari di fondi rustici e dei coloni, quanto dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di detti fondi.

Le industrie e i commerci trarranno particolare vantaggio dalle disposizioni che, a decorrere dal 1° gennaio 1928, riducono le aliquote di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *A* (redditi di puro capitale) e *C* 2 (stipendi e competenze ai dipendenti dalle aziende private) dal 22 e dall'11 per cento, rispettivamente al 20 ed al 9 per cento, ampliando così ed anticipando di un anno l'alleviamento previsto dal Reale decreto 16 ottobre 1924.

Tale provvedimento è stato consigliato dalla considerazione che, per lunga consuetudine — la quale non può ora essere abbandonata — le aziende commerciali industriali, tenute per legge a pagare con diritto di rivalsa la imposta sui redditi passivi, dipendenti da capitale o rappresentanti stipendi ed assegni degli impiegati ed operai, non usano di rivalersi, per l'ammontare dei tributi soddisfatti, sui veri reddituari contribuenti — mutuanti e prenditori d'opera — che dovrebbero sostenerne l'onere.

Il peso di questa incidenza tributaria di fatto costituisce, quindi, tanto per le imprese attive quanto per quelle passive, una spesa generale che grava direttamente sulle aziende debitrici.

Viene inoltre eliminata la sperequazione esistente, a danno delle aziende che eserciscono reti telefoniche, estendendo, a partire dal corrente anno 1927, agli impiegati ed operai delle aziende stesse, il trattamento tributario di favore concesso ai dipendenti dallo Stato, ossia la tassazione degli stipendi con la più mite aliquota fissata per i redditi classificati nella categoria *D* e quella dei salari ed accessori, con l'aliquota speciale del 4 per cento.

Infine è concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, a partire dal 1° gennaio 1928, per i redditi delle succursali all'estero di ditte nazionali e per gli assegni da queste pagati ai propri dipendenti, eliminandosi la duplicazione di aggravio che attualmente si forma con la imposta pagata allo Stato in cui le succursali hanno sede. Il beneficio è esteso alle succursali di ditte italiane istituite in colonie che hanno un sistema tributario autonomo.

Disposizioni particolari riguardano poi i dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, dagli enti pubblici di beneficenza, e da altri enti e servizi pubblici, i quali, fra le categorie di reddituari, hanno più immediatamente subito una riduzione delle proprie entrate per effetto della diminuzione od abolizione degli assegni di caro-viveri. E' consentito, a loro favore, un notevole sgravio dell'imposta complementare, mediante la riduzione all'aliquota unica proporzionale di centesimi 50 per cento, tanto dell'aliquota proporzionale dell'1.35 per cento, che grava i redditi di categoria *D*, non superiori a L. 25,000, quanto delle aliquote progressive attualmente applicabili ai redditi analoghi superiori.

Resta, in tal modo, escluso per i redditi inferiori a L. 25,000 anche l'aumento di aliquota dall'1.35 al 2.35 per cento, che, secondo le norme in vigore, avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio 1929, in corrispondenza alla diminuzione dell'aliquota di ricchezza mobile, dal 9 all'8 per cento, da attuarsi con la medesima decorrenza.

Tasse sugli affari.

Gli sgravi in materia di tasse sugli affari sono disposti, con particolare riguardo alle contrattazioni che rappresentano proficui trasferimenti di beni a vantaggio della economia generale. Essi riflettono le tasse di registro ed ipotecarie, la tassa sugli scambi, la tassa graduale sulle cambiali, e quella sui titoli esteri.

Per le tasse di registro è ridotta da L. 8 a L. 6 per cento l'aliquota applicabile per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, di qualsiasi specie; ed è inoltre ammesso, quando sia richiesto, il pagamento della tassa principale in due rate, cioè per metà al momento della registrazione in termine, e per metà entro sei mesi senza aggravio di interessi di mora.

Questa notevole facilitazione potrà dare efficace impulso al ritmo degli affari, rimandando l'adempimento degli obblighi fiscali a quando possano gli affari stessi avere, almeno in parte, recato agli interessati l'atteso rendimento.

Per le tasse ipotecarie, lo sgravio concerne:

a) le iscrizioni e gli annotamenti, per cui l'aliquota da L. 2.50 per cento viene ridotta a L. 1 per cento;

b) le rinnovazioni, per le quali la tassa scema da L. 1.25 per cento a L. 0.50 per cento.

La tassa sugli scambi costituisce oggetto di molteplici provvedimenti. E' disposta, anzitutto, la soppressione definitiva, più volte invocata, delle aliquote di L. 2 e L. 3 per cento, derivanti dalle così dette tasse sul lusso, delle quali il Governo Fascista, con uno dei primi suoi atti, decretò l'abolizione; e si apportano, inoltre, vari ritocchi intesi ad alleviare l'onere per gli scambi che hanno effetto a mezzo degli ausiliari del commercio e per le costruzioni di immobili, eseguite per conto di ditte ed aziende industriali e commerciali. Altre riduzioni, esenzioni e facilitazioni sono stabilite per alcuni prodotti costituenti materia prima per l'industria, quali le sanse d'oliva e la cellulosa, per gli scambi sul bestiame, nonchè per l'accertamento della tassa sugli spiriti.

Allo scopo particolare di conferire un utile sviluppo alle operazioni di credito vengono poi sensibilmente ridotte le tasse graduali sulle cambiali. Salvo piccole differenze, per i tagli inferiori a L. 800, le riduzioni stabilite raggiungono, per le cambiali di importo superiore a detta somma, il quarto delle tasse vigenti, essendo le aliquote di L. 1.20, L. 2.40 e L. 4.80 per mille sostituite con quelle di centesimi 90, L. 1.80 e L. 3.60 per mille, rispettivamente per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, per quelle a sei mesi, e per quelle ad oltre sei mesi o con data o scadenza in bianco. Una lieve riduzione è anche concessa per le cambiali emesse da commercianti nel Regno, con scadenza non superiore ad un mese, per le quali l'aliquota attuale di centesimi 50 per mille viene sostituita con quella di centesimi 40.

Con opportune limitazioni è, infine, sancita la esenzione da tassa per le semplici enunciazioni, in atti o registri redatti nel Regno, di titoli esteri, esistenti all'estero, appartenenti ad italiani e stranieri o a ditte estere residenti o domiciliate all'estero.

SIRE,

Il provvedimento che ho l'onore di rassegnare alla Maestà Vostra costituisce, per l'Erario, una rinuncia finanziariamente cospicua e rappresenta, per l'attività produttiva del Paese, un complesso concreto di rilevanti agevolazioni, che non potranno mancare di trovare il loro utile compenso in un rafforzamento e progressivo incremento della economia della Nazione.

Esso attesta, anche una volta, come l'opera del Governo, in materia tributaria, tenga giusto conto, con particolare cura, dello stretto legame che unisce la pubblica finanza e le private economie e ne vincola la sorte e la prosperità in una reciproca armonica dipendenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad ulteriori sgravi di imposte e di tasse in relazione alla situazione dell'economia generale del Paese e all'aumentato valore di cambio della moneta nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Imposte fondiarie.

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1927-28; 1928-29; 1929-30 l'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati è ridotta del 25 per cento.

I calcoli necessari per determinare le riduzioni a favore dei singoli contribuenti già iscritti nei ruoli dati in riscossione saranno eseguiti dagli stessi esattori.

La commisurazione delle sovraimposte provinciali e comunali continuerà ad effettuarsi in base alle aliquote della imposta erariale attualmente in vigore.

Art. 2.

Qualora per effetto delle riduzioni disposte dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, il proprietario di un fabbricato dato in affitto venga a riscuotere una pigione annua inferiore al reddito accertato per il fabbricato stesso ed assoggettato all'imposta, compete a detto proprietario una corrispondente riduzione del reddito, il quale in nessun caso potrà superare il fitto effettivamente percepito.

La riduzione del reddito avrà effetto dal 1° luglio 1927.

Art. 3.

Per ottenere la diminuzione del reddito di cui al precedente articolo il proprietario del fabbricato dovrà presentare, entro il 31 dicembre 1927, apposita domanda all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione è situato l'immobile ed unire alla medesima la prova della diminuzione del reddito, producendo:

1° il contratto di affitto sul quale devono essere apportate le riduzioni stabilite dal R. decreto 16 giugno 1927, n. 948, e deve essere commisurato l'affitto nell'ipotesi di cui all'art. 2 del decreto stesso.

2° una dichiarazione dell'inquilino attestante che le riduzioni sono state concesse, ovvero la decisione del pretore ai sensi dell'art. 8 del decreto predetto.

Quando manchi il contratto d'affitto richiesto al n. 1 del presente articolo, e le parti siano d'accordo circa l'ammontare dell'affitto da corrispondersi dal 1° luglio 1927, sarà sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'inquilino comprovante la misura dell'affitto convenuto.

L'Ufficio delle imposte ha facoltà di chiedere che sia confermata con giuramento la dichiarazione predetta.

Art. 4.

In quanto non è diversamente disposto dagli articoli precedenti, rimangono ferme le norme ordinarie che disciplinano le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati.

Art. 5.

La quota di detrazione dal reddito dei fabbricati di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è elevata da un quarto ad un terzo del reddito stesso con effetto dal 1° gennaio 1928.

Imposta sui redditi agrari.

Art. 6.

E' accordato l'abbuono del cinquanta per cento dell'imposta sui redditi agrari a carico dei proprietari di fondi rustici e dei coloni e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di detti fondi, con decorrenza dal 1° luglio 1927.

Per l'imposta sui redditi agrari i calcoli necessari per determinare le riduzioni a favore dei contribuenti già inscritti nei ruoli dati in riscossione saranno eseguiti dagli stessi esattori.

Imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 le aliquote di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *A* e *C*-2 sono ridotte rispettivamente dal 22 e dall'11 per cento al 20 ad al 9 per cento.

Art. 8.

Agli operai ed agli impiegati delle aziende esercenti reti telefoniche è esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1927, il trattamento tributario fatto agli impiegati ed operai dello Stato.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* e *C-2* a carico di società e ditte private, aventi la sede principale in Italia e succursali fuori del territorio nazionale, non si tiene conto del reddito prodotto all'estero, nè degli stipendi ed altri assegni d'ogni genere quivi corrisposti, ogni qualvolta le società e ditte conservino gestione distinta per le succursali suddette e producano all'Ufficio delle imposte regolari contabilità, corredate da ogni elemento probatorio necessario alla ripartizione e separazione dei redditi.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche alle società e ditte aventi succursali in colonie ove viga un sistema tributario indipendente da quello metropolitano.

Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Art. 10.

La facoltà di revisione dei redditi inscritti per l'imposta complementare progressiva accordata dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, è sospesa pel triennio 1928-1930.

E' tuttavia in facoltà dei contribuenti di chiedere lo sgravio totale o parziale del tributo, ogni qualvolta il reddito complessivo accertato venga per qualsiasi motivo a cessare o a ridursi di una quota parte non inferiore ad un quinto.

Art. 11.

L'imposta complementare dovuta sui redditi di categoria *D*, qualunque sia il loro ammontare, è fissata nella misura di centesimi 50 per cento, e si applica ai redditi al netto della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, salva per il contribuente la facoltà di chiedere che la liquidazione dell'imposta sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Sono soggetti all'imposta complementare, nella misura stabilita dal comma precedente, tanto gli stipendi, i salari, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, quanto gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali, che siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile, sempreché i percipienti di questi ultimi assegni siano già colpiti dall'imposta complementare per gli assegni di carattere continuativo.

Le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono assoggettabili all'imposta di cui al 1° comma del presente articolo; nè concorrono, nei casi in cui il percipiente di essi possegga redditi di altra natura, alla determinazione del reddito complessivo.

L'imposta complementare dovuta dagli impiegati e pensionati dello Stato, è riscossa mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento dello stipendio, pensione ed altri assegni; per la riscossione dell'imposta stessa a carico degli impiegati e pensionati di Enti diversi dallo Stato, rispetto ai quali è ammessa la classificazione dei redditi in categoria *D*, si applicano, qualunque sia l'ammontare dei redditi stessi, le norme dell'art. 3, primo comma, del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241.

Art. 12.

Quando col reddito di categoria *D*, concorrono anche redditi di altra natura, qualunque sia il loro ammontare, si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di categoria *D*, e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi. L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota, ed è limitata entro la misura indicata all'articolo precedente in rapporto alla prima quota.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 avranno applicazione a decorrere dal 1° settembre 1927 rispetto ai redditi di categoria *D*, inferiori a L. 25,000 pei quali il pagamento avvenga dopo tale data e sui quali l'imposta sia attualmente applicata per ritenuta diretta; a decorrere dal 1° gennaio 1928 per tutti gli altri redditi.

Tasse di registro.

Art. 14.

L'aliquota di tassa di registro di L. 8 per cento prevista pei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dall'art. 1, lettera *c*), della Tariffa, parte 1ª, allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è ridotta a L. 6 per cento.

Questa minore aliquota sarà altresì applicata in tutti gli altri casi in cui la tariffa o le tabelle del registro ne fanno richiamo.

E' inoltre concesso per detti trasferimenti il pagamento della tassa principale di registro per metà alla registrazione dell'atto in termine, e per l'altra metà entro sei mesi da tale registrazione senza corresponsione di interessi di mora, e senz'altra formalità, restando impregiudicati ogni privilegio spettante all'Erario, nonchè la solidarietà delle parti.

Tale dilazione non è consentita per le tasse complementari sulla differenza di valori.

Scorso infruttuosamente il suddetto termine di sei mesi, s'incorrerà, per la tassa non pagata, nella sopratassa di tardivo pagamento, prevista dall'art. 103 della citata legge del registro, salva l'applicazione delle agevolazioni, di cui al successivo articolo 104.

Rimane ferma la riduzione di un quarto della suddetta aliquota di tassa nel caso previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 1 della succitata tariffa.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili a tutti gli atti presentati alla registrazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto qualunque sia la loro data.

La nuova aliquota di tassa non si applica ai crediti erariali, per tasse della specie già accertate, ma non ancora pagate, anche se in dipendenza di dilazione o di concordati o giudizi definiti.

Le tasse supplementari e complementari ancora da accertare, relativamente ad atti di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto-legge, saranno liquidate con la nuova aliquota.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo sono applicabili anche al distretto di Fiume in quanto risultino più favorevoli di quelle ivi vigenti.

Ipoteche.

Art. 16.

Le aliquote di tassa sulle iscrizioni ipotecarie e annotamenti nonchè quella sulle rinnovazioni di cui rispettiva-

mente agli articoli 1 e 2 della tariffa, tabella *A*, allegata alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, sono rispettivamente ridotte da L. 2.50 per cento a L. 1 per cento e da L. 1.25 per cento a L. 0.50 per cento.

Le predette disposizioni sono applicabili anche alle Provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace, compreso il distretto di Fiume, in quanto risultino più favorevoli di quelle ivi vigenti per le corrispondenti tasse di intavolazione.

Tassa sugli scambi.

Art. 17.

Le aliquote di tassa sugli scambi di L. 2 per cento e di L. 3 per cento di che al n. III e n. IV dell'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e successive modificazioni, sono soppresse.

Per gli scambi di materie, merci, prodotti ed articoli già soggetti alle dette aliquote la tassa è ridotta alla misura stabilita dal n. II dell'art. 18 della legge citata.

Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 della citata legge 30 dicembre 1923, n. 3273, nonchè le lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 della tariffa delle tasse di registro, allegato *A*, parte I, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, ferma restando l'applicabilità dell'aliquota stabilita dalla lettera *a*) del medesimo articolo 3 della citata tariffa di registro.

Art. 18.

Nei riguardi di rappresentanti di ditte commerciali od industriali nazionali le disposizioni circa la prova della rappresentanza stabilite dal penultimo capoverso dell'art. 7 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273, sono applicabili soltanto nel caso di rappresentanti che siano depositari di merci per conto della casa madre.

Art. 19.

Non costituiscono scambi soggetti alla tassa di che all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, le costruzioni di immobili eseguite per uso e per conto di ditte od aziende commerciali od industriali.

E' peraltro dovuta la tassa di scambio per gli acquisti dei materiali occorrenti per le dette costruzioni, da chiunque effettuati.

Art. 20.

Le sanse d'oliva, tanto vergini che esauste, sono esenti da tassa di scambio, a qualunque uso esse siano destinate.

Per i generi e prodotti previsti per l'esenzione da tassa di scambio dalla lettera *a*) dell'art. 36 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, e per le carrube, resta ferma l'esenzione da tassa anche quando i detti generi e prodotti formino oggetto di scambio per essere destinati all'alimentazione del bestiame o ad uso di concime.

L'aliquota di tassa per gli scambi di cellulosa è ridotta da L. 1 per cento a L. 0.50 per cento.

Art. 21.

La tassa di scambio di L. 1 per cento sul bestiame vaccino, ovino e suino è di L. 0.50 per cento sui vini comuni, mosti e uva da vino, è dovuta una volta tanto, sulla base del valore dei detti prodotti, all'atto della macellazione o del pagamento del dazio di consumo giusta le norme in vigore.

Alla riscossione della tassa di scambio suddetta provvederanno gli incaricati dei Comuni cui è affidata la riscossione dei diritti di macellazione e del dazio di consumo.

I detti incaricati sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per la tassa che per la relativa pena pecuniaria, in caso di mancato pagamento del tributo per omessa applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette da essi rilasciate.

Agli incaricati medesimi compete, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa di scambio presso gli uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari dei valori bollati.

Art. 22.

La tassa di scambio sugli spiriti da riscuotersi in abbonamento dalle ditte fabbricanti a norma dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, è dovuta limitatamente al prezzo dello spirito.

Analogo trattamento compete alle vendite fatte da commercianti grossisti di spiriti, muniti di magazzino fiduciario, limitatamente alle vendite del prodotto estratto dal detto magazzino.

Sull'ammontare dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti addebitata in fattura dalle ditte fabbricanti e dai grossisti muniti di magazzino fiduciario, ai compratori, è dovuta la ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'articolo 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Tassa graduale sulle cambiali.

Art. 23.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno, è stabilita come segue:

Cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200	Tassa	L. 0.20
oltre L. 200 fino a L. 400 . . .	»	» 0.30
oltre L. 400 fino a L. 600 . . .	»	» 0.50
oltre L. 600 fino a L. 800 . . .	»	» 0.60
oltre L. 800 fino a L. 1000 . . .	»	» 0.90
per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000 . . .	»	» 0.90 per mille

Cambiali con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi: il doppio delle tasse graduali stabilite per le scadenze non superiori a 4 mesi.

Cambiali con scadenza oltre 6 mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra, il quadruplo delle tasse graduali stabilite per le scadenze non superiori a 4 mesi.

Art. 24.

Per le cambiali con scadenza non superiore ad un mese trovantisi nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, la tassa graduale è stabilita nella misura di L. 0.40 per mille lire o frazione di mille lire.

Art. 25.

Oltre la tassa graduale di che agli articoli precedenti è dovuta per ogni cambiale la tassa fissa di quietanza di L. 0.10.

Art. 26.

La tassa graduale di che all'art. 23 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno ma pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese d'origine.

Se nessuna tassa di bollo risulti pagata nel paese d'origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 23 del presente decreto.

Art. 27.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e per quelli a certo tempo vista, la tassa di che ai precedenti articoli 23 e 24 applicasi a norma dell'art. 30 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Titoli esteri.

Art. 28.

Alle « note » apposte all'art. 199 della tabella A allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, deve aggiungersi la seguente:

« Le tasse non sono applicabili ai titoli esteri, esistenti all'estero, appartenenti ad italiani e stranieri o a ditte estere residenti o domiciliate all'estero, quando tali titoli siano semplicemente enunciati in atti redatti nel Regno, senza alcun effetto di negoziazione od attribuzione ».

Art. 29.

Le disposizioni degli articoli 14 a 22 e 28 del presente decreto avranno vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* quelle degli articoli 23 a 27 sulle cambiali avranno effetto dal 1° novembre 1927.

Disposizioni generali.

Art. 30.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare con suo decreto norme regolamentari e di coordinamento della legislazione in vigore, come pure le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 189. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1709.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1464.

Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 857;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di una maggiore assegnazione di fondi a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, istituita dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 144 « Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma L. 2,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 190. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1710.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 agosto 1927, n. 1465.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 agosto 1927, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Per sopravvenute occorrenze di carattere inderogabile ed urgente, è necessario fare luogo alle seguenti maggiori assegnazioni nei bilanci delle sottoindicate Amministrazioni, per l'esercizio finanziario in corso.

a) *Ministero delle finanze:*

L. 100,000, per sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini;

L. 220,000, per sussidi a favore di ufficiali invalidi di guerra per cecità bilaterale, assoluta e permanente;

L. 500,000, per spese di impianto dell'Istituto centrale di statistica del Regno;

b) *Ministero degli affari esteri:*

L. 1,000,000, per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali;

L. 450,000, per sovvenzioni al clero cattolico Albanese;

c) *Ministero dell'economia nazionale:*

L. 150,000, per contributo governativo all'Esposizione ed al Congresso internazionale di fonderie a Parigi.

In seguito a recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma occorrente, in complessive L. 2,420,000, viene attinta al

fondo di riserva per le spese impreviste e ripartita fra gli stati di previsione predetti con il decreto che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili lire 28,076,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 2,420,000, da inscrivere, ripartitamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 319-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio ») — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini . . L. 100,000

Cap. n. 316. — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni ad enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra . . . . » 220,000

Cap. n. 320-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese d'impianto dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo . . . » 500,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 51. — Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . . . » 1,000,000

Cap. n. 59 (aggiunto) (in conto competenza). — Sovvenzione al clero cattolico Albanese . . » 450,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 110-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato all'organizzazione del concorso italiano all'Esposizione ed al Congresso internazionale di fonderie che avranno luogo a Parigi . . . . » 150,000

L. 2,420,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 191. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1711.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1445.

Proroga dei poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2434, che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in Firenze e ne nomina commissario il gr. uff. dott. Alfredo Curcio con il cómpito di provvedere, entro sei mesi, alla ricostituzione del Consiglio direttivo dell'ente stesso;

Vista la nota 20 giugno 1927, anno V, del prefetto di Firenze, contenente proposta di proroga dei poteri conferiti al suddetto commissario;

Ritenuta la necessità che i poteri conferiti al predetto commissario vengano prorogati, affinchè questi possa espletare il cómpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri conferiti al gr. uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze, con il Regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2434, sono prorogati di tre mesi.

Art. 2.

L'Istituto continuerà a corrispondere, per tutta la durata della sua gestione straordinaria, al suddetto commissario, l'indennità di cui al citato R. decreto 23 dicembre 1926, numero 2434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1712.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1438.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca ed Ida Primerano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare a ciascuna delle signorine Bianca ed Ida Primerano, orfane nubili del tenente generale Domenico Primerano, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, un assegno annuo straordinario che le sollevi dalle attuali condizioni di bisogno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1927 è concesso a ciascuna delle signorine Bianca ed Ida Primerano, orfane del tenente generale Domenico Primerano, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, reduce delle campagne 1860, 1866 e 1870 e insignito della croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, già deputato al Parlamento e poi senatore del Regno, un assegno straordinario annuo di L. 4000 (complessivamente L. 8000 annue) da durare a vita purchè non cambi la rispettiva condizione di nubile, indipendentemente da ogni altro beneficio già loro accordato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 156. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1713.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1442.

Revoca della esenzione dalla francatura postale mediante canone all'Economato generale dei benefici vacanti di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1007;
Considerato che in seguito a revisione non è stata riconosciuta giustificata la facoltà di cui attualmente gode l'Economato generale dei benefici vacanti di Torino di spedire senza francatura, mediante canone, il proprio carteggio ordinario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la giustizia e affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1927 è revocata nei riguardi dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino la facoltà concessa in virtù dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, di spedire senza francatura mediante il pagamento a suo carico di un canone annuo globale il proprio carteggio ordinario nei modi e nei limiti in vigore per l'inoltro in esenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 160. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1714.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1927, n. 1436.

Applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il Codice per la marina mercantile, testo unico approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, e le loro successive modificazioni;
Visti la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo del porto di Genova, il regolamento 23 febbraio 1913, n. 378, per la sua esecuzione, e le loro successive modificazioni, ed in particolare il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;
Vista la convenzione 1° ottobre 1924 fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione della guerra, mediante la quale — formalmente disciplinandosi i rapporti stabiliti fra le due Amministrazioni in dipendenza della concessione fatta fin dal 1917, dalla prima alla seconda di costruire e di esercitare a sua cura e spese, su area demaniale in uso alle Ferrovie, il magazzino frigorifero denominato della Marinetta, al Molo Vecchio, in Genova — l'Amministrazione della guerra ottenne la concessione di continuare nell'uso del detto frigorifero per il servizio della carne congelata e di altre derrate frigoriferate destinate al consumo del Regio esercito, della Regia marina e degli altri Corpi armati dello Stato, con facoltà di consentire alla impresa assuntrice del servizio della carne congelata per l'Esercito l'eventuale utilizzazione anche per il libero commercio di quel-

le celle o parti di cella che risultassero eccedenti ai bisogni dell'Amministrazione militare;

Considerato che il frigorifero della Marinetta è indispensabile per il servizio delle carni congelate ed altre derrate frigoriferate per le Forze armate dello Stato, in particolare per l'Esercito, tanto in periodi ordinari quanto e più in casi di esigenze straordinarie comunque determinate;

Ritenuta pertanto l'assoluta ed urgente necessità di assicurare all'Amministrazione militare l'uso e la disponibilità completa, alle condizioni riconosciute più convenienti, del ripetuto stabilimento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convenzione in data 1° ottobre 1924, di cui nelle premesse, stipulata fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione militare per l'uso del frigorifero della Marinetta in Genova, avrà effetto, sino alla sua naturale scadenza, altresì nei confronti del Consorzio autonomo del porto di Genova, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, restando sostituito all'Amministrazione ferroviaria concedente il Consorzio stesso dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 154. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1715.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1435.

Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi « Di Cocco », in Marco Trentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi « Di Cocco », in Marco Trentino, sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 153. — FERRETTI.

N.B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1716.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1431.

Modifiche alla composizione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1901, che istituisce la Commissione consultiva per le sostanze esplosive;

Visti i decreti Luogotenenziali in data 31 dicembre 1915, n. 1870; 21 aprile 1916, n. 493, e 12 febbraio 1919, n. 229; il R. decreto 24 marzo 1921, n. 583, ed il R. decreto 23 luglio 1925, n. 1393, coi quali venne modificata la composizione della Commissione consultiva suddetta;

Visti gli articoli 180, 181 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato coi decreti Luogotenenziali e Reali suddetti, è sostituito il seguente:

Art. 3. — La Commissione è nominata dal Ministro per l'interno, e si compone di un presidente e di dieci membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione

dello Stato, e sette sono designati, uno per ciascuno, dai Ministeri delle finanze, della marina, dell'aeronautica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni e due dal Ministero della guerra.

Uno dei delegati tecnici del Ministero della guerra è scelto tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati tecnici dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del Real corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza di L. 20.

Ai componenti che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di L. 30.

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte ai funzionari dello Stato le indennità stabilite dagli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, la diaria di L. 60, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente, sono aumentate dei quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1927 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1717.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1439.
Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere alla signorina Maria Corsi, orfana nubile del tenente generale nobile Carlo Corsi, un assegno annuo straordinario che la sollevi dalle attuali condizioni di bisogno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1° luglio 1927 è concesso alla signorina Maria Corsi, orfana del tenente generale nobile Carlo Corsi, che partecipò alle guerre dell'indipendenza e fu insignito della croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia e di due medaglie d'argento al valor militare, l'assegno straordinario annuo di L. 4500 da durare a vita e purchè non cambi l'attuale sua condizione di nubile, indipendentemente da altri speciali assegni di carattere continuativo già assegnatile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 157. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1718.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1353.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Angelo Bellani », in Monza.

N. 1353. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Angelo Bellani », in Monza, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1719.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1354.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « R. Fucini », in Massa Marittima.

N. 1354. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « R. Fucini », in Massa Marittima, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, contenente provvedimenti per la gestione autonoma delle Grotte demaniali di Postumia;
Visto il R. decreto 16 settembre 1926, col quale vennero nominati i componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle stesse Regie grotte;
Vista la designazione fatta dall'Ente nazionale industrie turistiche a norma dell'art. 5 del precitato Regio decreto-legge, in seguito alla cessazione del gr. uff. Michele Oro dalla carica di direttore generale dell'Ente medesimo;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A sostituire il gr. uff. Michele Oro nel Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia, è chiamato il cav. di gran croce dott. Luigi Rava, senatore del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 14 agosto 1927.
Conferimento dei poteri del Consiglio provinciale alla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Viterbo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduto il decreto prefettizio 6 luglio 1927, n. 1127, pubblicato al n. 171 del 26 luglio 1927 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale venne nominata, per delega ministeriale, la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Viterbo;
Ritenuta l'opportunità di conferire alla stessa i poteri del Consiglio;
Veduto il telegramma di delega 13 agosto 1927, n. 29790, del Ministero dell'interno, e gli articoli 324 della legge comunale e provinciale testo unico 1915, 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 9 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Decreta:

Alla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Viterbo, sono conferiti i poteri del Consiglio.

Il presente decreto entra subito in vigore.

Viterbo, addì 14 agosto 1927 - Anno V

Il Prefetto: DI DONATO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 agosto 1927-V, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926 fra l'Italia e la Polonia.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Camera dei deputati, in data 18 agosto 1927-V, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 22 al 28 agosto 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Revoca di autorizzazione a produrre e vendere seme bachi.

Con decisione 16 agosto 1927 ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, il Ministro per l'economia nazionale ha revocato l'autorizzazione alla ditta Nazzareno Pierandrei di Osimo (Ancona) a produrre e vendere seme bachi.

BANDI DI CONCORSO

CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami degli aspiranti alla professione di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 16 e 17 febbraio 1928, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima Presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, 12 agosto 1927 - Anno V

p. Il primo presidente: L. DI NANNA.

Il segretario della Commissione: F. PERRONE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.